

STATUTO
della
ASSOCIAZIONE
AUSER ALA DI CANELLI.

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1

Denominazione

1. L'Associazione di Volontariato AUSER ALA DI CANELLI, Associazione per l'autogestione dei servizi e la solidarietà sociale, opera, senza fini di lucro, nel settore del volontariato, ai sensi della L. n. 266/1991 e successive modifiche e integrazioni.
2. L'Associazione, per lo svolgimento della sua attività, si avvale in misura determinante e prevalente delle prestazioni volontarie e gratuite dei propri aderenti.

Art. 2

Finalità e scopi

L'Associazione di Volontariato AUSER ALA DI CANELLI persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. A tal fine promuove attività di volontariato e di solidarietà, ispirandosi alla Carta dei Valori Auser.

Riconosce i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana, nata dalla Resistenza, come un tratto essenziale della propria identità e si ispira ai seguenti principi:

- Assenza del fine di lucro;
- Divieto assoluto di speculazioni di qualsiasi tipo nonché divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale;
- Esclusivo perseguimento di solidarietà sociale
- Obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse;
- Democraticità della struttura;
- Elettività e gratuità delle cariche associative;
- Gratuità delle prestazioni effettuate dai soci volontari, salvo il diritto al rimborso delle spese;
- Sovranità dell'Assemblea;
- parità di diritti e doveri degli aderenti;
- Divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse.
- Tutti gli organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'assemblea dei soci;

L'Associazione di Volontariato AUSER ALA DI CANELLI è impegnata a operare per la pace nella giustizia, a sostegno della legalità internazionale e per il rafforzamento della rappresentatività e autorità dell'Onu e, congiuntamente, per l'avvio di un nuovo modello di sviluppo sociale ed economico globalmente sostenibile ed estensibile. E' altresì impegnata nella costruzione dell'Unione Europea quale soggetto unitario federale, con una forte dimensione sociale e a tale fine contribuisce alla definizione della legislazione sociale europea, alla integrazione europea e al ripudio di ogni forma di razzismo e di integralismo religioso, della pena di morte e di ogni forma di violenza.

L'Associazione di Volontariato AUSER ALA DI CANELLI svolge, sulla base di progetti propri o concordati con altri, come definito al successivo articolo 3, e in un rapporto sinergico con i servizi pubblici, attività a favore delle persone e delle loro reti di relazione, a partire da quelle che sono in stato di maggior disagio senza discriminazioni di età, genere, cultura, religione, cittadinanza; ne promuove e sostiene, anche sul piano formativo, l'autorganizzazione e il mutuo aiuto. Favorisce i processi di formazione sociale di una domanda competente sia di servizi che di beni e di costruzione di reti comunitarie. Promuove la solidarietà e la giustizia sociale, pratica il volontariato e sostiene il comunitarismo solidale e aperto come fondamento di una cittadinanza attiva e responsabile.

L'Associazione di Volontariato AUSER ALA DI CANELLI svolge attività nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della tutela dei disabili e dei migranti, della beneficenza, dell'istruzione, della formazione, della promozione pratica dello sport dilettantistico, della tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e storico (DLGS 29/10/99, N. 490), ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al DPR 1409/63, della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, anche nell'ambito delle attività di protezione civile, della promozione della cultura e dell'arte, del turismo sociale, della tutela dei diritti civili, della solidarietà internazionale.

Nello svolgimento delle attività, L'Associazione di Volontariato "AUSER ALA DI CANELLI", si propone il compito specifico di orientare e valorizzare le disponibilità e le competenze delle persone anziane come un'opportunità e una risorsa per la società, per un loro rinnovato rapporto con le istituzioni, per la tutela, la diffusione, lo sviluppo dei diritti, per lo sviluppo di nuove comunità locali solidali e aperte.

L'Associazione di Volontariato AUSER ALA DI CANELLI si propone in questo quadro di promuovere e favorire le relazioni intergenerazionali.

In ragione di tutti i principi a cui si ispira, l'Associazione di Volontariato AUSER ALA DI CANELLI, si propone di diffondere la cultura della legalità e pertanto persegue finalità di lotta alla mafia e ad ogni altra forma di criminalità.

*Stefano Ferraro Puzzo Paola
Agro Prolo Spout*

Art. 3

Rapporti di affiliazione e collaborazione

1. L'Associazione di Volontariato AUSER ALA DI CANELLI aderisce alle reti di associazioni di volontariato, coordinate a livello provinciale, da Auser Volontariato Provincia di Asti e a livello regionale, dall'AUSER Regionale Piemonte e alla Federazione Nazionale delle Associazioni Auser di Volontariato, condividendone le finalità ed i principi.
2. L'Associazione di Volontariato AUSER ALA DI CANELLI, per il raggiungimento dei suoi scopi, è impegnata: a diffondere l'idea e la pratica del volontariato, dell'autorganizzazione della domanda sociale e dell'autogestione ed il volontariato, come leva per la partecipazione attiva e responsabile dei cittadini ed in particolare delle persone anziane anche mantenendo rapporti con organismi interessati, sia a livello internazionale, sia a livello nazionale, regionale e territoriale; a formulare, sulla base della domanda sociale e con la partecipazione degli interessati e delle varie forme di rappresentanza sociale, progetti sociali integrati che diventino un punto di confronto e di rapporto con le istituzioni, nello spirito dell'amministrazione condivisa; a sviluppare intese con Enti Locali ed organismi pubblici e privati. Per l'attuazione delle proprie finalità e dei propri programmi e in stretta coerenza con essi, l'AUSER ALA DI CANELLI può istituire rapporti di collaborazione, anche in forma di convenzione, con altre associazioni ed enti pubblici e privati, sia a livello regionale che territoriale; può promuovere la costituzione di fondazioni, centri studi, istituti culturali e scientifici.

Art. 4


Sede

L'Associazione di Volontariato AUSER ALA DI CANELLI ha sede legale in Piazza Unione Europea, 12 - 14053 Canelli (AT). La sede legale può essere trasferita in altra città solo con una delibera dell'assemblea straordinaria di modifica dello statuto. Il Consiglio Direttivo può solo deliberare lo spostamento della sede sociale all'interno del territorio comunale; i soci dovranno in questo caso essere avvisati tempestivamente del trasferimento.


Art. 5

Fonti di disciplina

L'Associazione di Volontariato AUSER ALA DI CANELLI e' disciplinata dal presente Statuto, dai regolamenti e da disposizioni esecutive interne ed agisce nel rispetto delle leggi vigenti. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dai Regolamenti interni, si fa riferimento alle norme del codice civile, della Legge 266/91 e sue successive modifiche ed integrazioni.



Agno



TITOLO II

Soci

Art. 6

Iscrizione

1. L'Associazione di Volontariato AUSER ALA DI CANELLI è associazione di persone. Il socio è la fonte della sua legittimazione.
2. L'iscrizione all'Associazione di Volontariato AUSER ALA DI CANELLI è aperta a tutte le persone fisiche che condividano gli scopi del presente Statuto e che intendano contribuire con la propria attività, a realizzarne le finalità. L'iscrizione è incompatibile con l'appartenenza ad associazioni segrete.
3. Coloro che desiderano essere ammessi a far parte dell'Associazione di Volontariato "AUSER ALA DI CANELLI" devono presentare domanda. Sull'accoglimento della domanda delibera il Comitato Direttivo, l'ammissione è successivamente portata a conoscenza dell'assemblea dei soci.
4. Decorsi 30 giorni dalla presentazione della domanda senza rilievi da parte del Comitato Direttivo, la domanda medesima si intende accolta.
5. Le domande di ammissione possono essere respinte solo con deliberazione motivata del comitato direttivo dell'Associazione di Volontariato "AUSER ALA DI CANELLI", sentito il Presidente. Contro l'eventuale rigetto della domanda di iscrizione, l'interessato può ricorrere all'assemblea.

Art. 7

Diritti ed obblighi dei soci

1. Gli associati sono tenuti al pagamento del contributo associativo annuale, nella misura fissata di anno in anno dall'Assemblea dei Soci e a prestare, nei limiti delle proprie possibilità, la propria opera di volontariato per lo sviluppo dell'attività sociale ed il conseguimento degli scopi sociali. I soci sono altresì tenuti ad accettare e osservare lo statuto, i regolamenti, tutte le disposizioni vigenti nell'associazione e le delibere assunte dagli organi sociali, mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'associazione.
2. Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.
3. Gli associati hanno il diritto a partecipare alla vita associativa presso la sede e a partecipare a tutte le attività e manifestazioni promosse dall'Associazione. Possono essere soci dell'Associazione di Volontariato AUSER ALA DI CANELLI coloro che ne condividono le finalità statutarie adottando la tessera nazionale dell'Associazione.



Handwritten signatures of the board members, including the President and other officials.

4. I Soci dell'Associazione AUSER ALA DI CANELLI maggiori di età, hanno diritto a:
 - Eleggere gli organi direttivi e di garanzia ed essere eletti negli stessi.
 - Approvare lo statuto ed regolamenti secondo le modalità di cui al successivo art. 10.
 - Promuovere ed organizzare attività corrispondenti alle finalità e principi del presente statuto.
5. La qualità di socio volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.
6. L'Associazione assicura gli associati che prestano la loro attività di volontariato contro le malattie, infortuni connessi allo svolgimento dell'attività a favore dell'organizzazione, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
7. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti, le spese vive effettivamente sostenute per le attività prestate.

Art. 8

Recesso ed esclusione-Regolamento disciplinare

1. L'associato perde la qualifica di socio per mancato pagamento della quota associativa annuale; per rifiuto motivato da parte degli organismi dirigenti del rinnovo dell'adesione; per espulsione qualora i comportamenti o le attività del socio siano in pieno contrasto con i principi o le finalità del presente Statuto.
2. L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta inviata al Presidente dell'Associazione di Volontariato "AUSER ALA DI CANELLI" con plico raccomandato, con ricevuta di ritorno. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'anno solare nel corso del quale è stato esercitato.
3. Un'eventuale esclusione è deliberata dall'Assemblea su proposta del Comitato Direttivo. Prima di procedere all'esclusione di un socio devono essergli stati contestati per iscritto gli addebiti e deve essere stata concessa la facoltà di replica. Il Comitato Direttivo, accertata la sussistenza di una causa di esclusione, nel corso della prima seduta successiva dell'Assemblea dei soci, sia essa ordinaria che straordinaria, comunica i nominativi dei soci interessati, ai fini della delibera di esclusione da parte dell'Assemblea.
4. Gli associati che hanno richiesto il recesso o gli esclusi o che, comunque, abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, né richiedere la restituzione della quota versata, che è intransmissibile e non rivalutabile.
5. Per eventuali controversie si fa riferimento al regolamento disciplinare dell'Auser Regionale. Per controversie e per l'interpretazione del regolamento si deve chiedere la pronuncia della Commissione di Garanzia Regionale con possibilità di ricorso alla Commissione di Garanzia Nazionale, che esprime provvedimenti da intendersi quale atto definitivo interno all'Associazione e come tale immediatamente impugnabile innanzi all'autorità giudiziaria.

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]

TITOLO III

Organi

Art. 9

Tipologia degli organi

1. Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci
- Il Comitato Direttivo
- Il Presidente
- Il Collegio dei Sindaci

Art. 10

L'Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei soci è l'organo deliberante dell'Associazione di Volontariato AUSER ALA DI CANELLI.
2. Il Comitato Direttivo convoca l'Assemblea in via ordinaria almeno una volta l'anno entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo. L'Assemblea può essere altresì convocata ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne facciano richiesta almeno 1/10 dei soci o di 1/3 dei membri del Consiglio Direttivo.
3. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci aventi diritto presenti, in proprio o in delega. L'Assemblea in prima e in seconda convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza dei tre-quarti dei soci aventi diritto, ed in seconda convocazione con qualunque sia il numero dei soci aventi diritto presenti, in proprio o in delega. L'Assemblea in prima e in seconda convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. Il presente statuto è modificabile con deliberazione dell'Assemblea dei Soci da adottarsi, in prima convocazione, alla presenza dei due terzi dei Soci aventi diritto, e in seconda convocazione con la maggioranza dei presenti. Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'associazione possono essere proposti dal Consiglio Direttivo in assemblea straordinaria convocata con specifico ordine del giorno e approvati con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto.

E. Granato *Presidente* *Prozio* *VI*

6. L'Assemblea ordinaria:

- Elegge i componenti del Comitato Direttivo;
- Elegge i componenti del Collegio dei Sindaci;
- Approva le linee programmatiche generali.
- Approva i bilanci preventivi e consuntivi dell'Associazione e la relazione sull'attività svolta;
- Approva l'ammontare della quota associativa;
- Esclude gli associati come previsto dall'art. 8;
- Delibera su accordi con soggetti terzi e adesione, affiliazione ad altri enti ed organismi;
- Delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Comitato Direttivo.

7. L'Assemblea Straordinaria:

- Delibera sulle modificazioni dello Statuto dell'Associazione;
- Delibera sullo scioglimento dell'Associazione e sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione, secondo quanto previsto dal successivo art.18, provvedendo alla nomina dei liquidatori laddove necessario.

8. Le Assemblee sono convocate con lettera, inviata almeno dieci giorni lavorativi prima di quello fissato per la riunione, con qualsiasi mezzo idoneo a provarne l'avvenuto ricevimento, ivi compresi telegramma, telefax, posta elettronica, raccomandata a mano e raccomandata con avviso di ricevimento. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo della riunione e l'ordine del giorno.

9. In caso di impedimento o forza maggiore, il singolo socio può incaricare un altro socio della sua stessa struttura a rappresentarlo in Assemblea.

10. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o Vicepresidente, o in caso di loro assenza, dalla persona designata dagli intervenuti.

11. Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.

12. I verbali delle riunioni delle Assemblee, sottoscritti dal Presidente, sono conservati agli atti e devono essere accessibili agli associati.

Art. 11

Il Comitato Direttivo

1. Il Comitato Direttivo eletto dall'Assemblea ha il compito di:

- Realizzare i deliberati dell'Assemblea e dirigere l'Associazione a tutti gli effetti;
- Emanare disposizioni esecutive del presente Statuto e le disposizioni esecutive interne;
- Eleggere tra i suoi componenti il Presidente e il Vice Presidente dell'Associazione ed eventualmente un Segretario, cassiere o tesoriere.
- Convocare convegni e conferenze;
- Convocare le assemblee
- Amministrare il patrimonio Associazione;
- Deliberare sulle iscrizioni all'Associazione;
- Deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- Deliberare sul programma di attività proposto dal Presidente.
- Deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e la relazione sull'attività svolta;
- Deliberare sugli altri oggetti attinenti all'attività dell'Associazione che non siano riservati dal presente Statuto alla competenza dell'Assemblea o del Presidente;
- Proporre all'assemblea i nominativi dei soci da escludere come previsto nell'art. 8.

Art. 13

Gratuità delle cariche elettive

1. Tutte le cariche elettive sono prestate a titolo personale, spontaneo e gratuito. Possono essere rimborsate ai dirigenti ed ai volontari le spese effettivamente sostenute per le attività prestate entro i limiti prestabiliti dall'Associazione.
2. Le cariche elettive sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo con l'Associazione.

Art. 14

Il Collegio dei Sindaci

1. Il Collegio dei Sindaci è composto da tre componenti, di cui uno con le funzioni di Presidente. Eletti con voto palese a maggioranza semplice dall'Assemblea anche tra i non soci.
2. I componenti del Collegio devono rispondere a requisiti di specifica competenza, serietà ed esperienza.
3. Il Collegio elegge al suo interno il Presidente cui spetta la responsabilità della convocazione e del funzionamento del Collegio stesso. Ove si renda vacante la carica di Presidente, il Collegio provvede alla nuova elezione in occasione della riunione immediatamente successiva.
4. La carica di Sindaco è incompatibile con qualunque altra carica all'interno della medesima AUSER ALA DI CANELLI.
5. Il Collegio dura in carica quattro anni e non sono rieleggibili per più di due volte consecutive. Fatta salva la possibilità dell'Assemblea di accettare ulteriori deroghe per comprovate motivazioni.
6. I componenti del Collegio partecipano alle riunioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo.
7. Il Collegio:
 - Controlla periodicamente la gestione amministrativa dell'Associazione;
 - Verifica la regolare tenuta delle scritture e dei documenti contabili;
 - Esamina il bilancio preventivo dell'Associazione e ne riferisce per iscritto all'Assemblea dei soci;
 - Predispone una relazione annuale da presentare all'Assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio consuntivo;
 - Con relazione motivata, in caso di gravi e documentate irregolarità contabili, deferisce la questione alla Commissione Regionale di Garanzia, che si pronuncia entro 60 giorni.

TITOLO IV

Risorse Economiche

Art. 15

Patrimonio

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- Contributi dei soci e di privati;
- Quote associative;
- Contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti o istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche attività o progetti;
- Contributi di organismi internazionali;
- Donazioni o lasciti testamentari;
- Rimborsi derivanti da convenzioni;
- Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, esclusivamente nei limiti indicati dal DM 25 maggio 1995 e sue successive modifiche e integrazioni.
- Atti ed erogazioni liberali

Il Patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da beni immobili e mobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione.

Art. 16

Esercizio sociale

L'esercizio finanziario dell'Associazione inizia dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 17

Scioglimento e devoluzione dei beni

La durata dell'Associazione è illimitata. L'assemblea dei soci, in assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati, appositamente convocata dal Consiglio Direttivo, ovvero quando la convocazione è fatta con richiesta motivata da almeno un decimo degli associati può deliberare lo scioglimento dell'Associazione, e nominare uno o più liquidatori.

Tutto il patrimonio esistente all'atto dello scioglimento, dovrà essere devoluto dai liquidatori appositamente nominati, a favore di altra Organizzazione di Volontariato operante in identico o analogo settore, iscritta al Registro del Volontariato così da dimostrare che il ricevente sia in possesso delle caratteristiche di Organizzazione di Volontariato.

[Handwritten signatures and marks]

X

TITOLO V

Bilancio

Art. 18

Bilancio preventivo

Per ciascun esercizio finanziario, entro il 30 novembre il Presidente predispone per l'anno successivo, un bilancio preventivo e una relazione sul programma di attività. Il bilancio preventivo e la relazione sul programma di attività devono essere approvati dal Comitato Direttivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il preventivo, e quindi approvati definitivamente dall'Assemblea dei Soci in contemporanea con l'approvazione del Bilancio Consuntivo.

Art. 19

Bilancio consuntivo

Per ciascun anno solare, il Presidente predispone un bilancio consuntivo - costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, nota integrativa e relazione sulla gestione - e una relazione sulle attività svolte. Il bilancio consuntivo, con allegata la relazione sulle attività svolte deve essere comunicata al Collegio dei Sindaci almeno 30 giorni prima della data fissata per l'approvazione del bilancio da parte del Comitato Direttivo, e successivamente entro il 30 aprile di ogni anno devono essere approvati dall'Assemblea dei Soci. Il bilancio consuntivo insieme alla relazione sul programma di attività e alla relazione del Collegio dei Sindaci devono rimanere depositati in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono la riunione del Comitato Direttivo, affinché i componenti dello stesso possano prenderne visione.

Art. 20

Adempimenti

Il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione di Volontariato AUSER ALA DI CANELLI dopo essere stati approvati dall'Assemblea, sono trasmessi, a cura del Presidente, al Centro Auser Asti, competente territorialmente.


Art. 21

Conflitto di interessi e incompatibilità

Le cariche di Presidente e Vice Presidente sono incompatibili con altre cariche esecutive e/o partecipazioni economiche personali in associazioni, cooperative, società che intrattengono rapporti economici di acquisto e/o vendita di beni e servizi con strutture Auser.

L'incompatibilità opera dal momento dell'elezione.

[Handwritten signatures]



CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

CODICE FISCALE 91013340053	NATURA GIURIDICA 08 - ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE
-------------------------------	--

DENOMINAZIONE AUSER ALA DI CANELLI

TIPO ATTIVITÀ 949950 - ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONI PER LA FILANTROPIA
--

DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO PIAZZA UNIONE EUROPEA 12
--


C.A.P. 14053	COMUNE CANELLI	PROV. AT
-----------------	-------------------	-------------

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE CVLFBA73E07L219P	CODICE CARICA 1
------------------------------------	--------------------

COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE CAVALIERI FABIO
--

DATA 01/07/2013



UFFICIO AGENZIA DELLE ENTRATE UT NIZZA MONFERRATO

IL FUNZIONARIO
 Direzione Provinciale di Asti
 Ufficio Territoriale di Nizza Monferrato
 Servizio di Canelli